



## RISTORI BIS: LE PRINCIPALI MISURE PER IL TURISMO

Il [DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149](#), c.d. Ristori Bis, è stato pubblicato in G.U. insieme a 3 allegati contenenti: la nuova tabella con i codici ateco relativi all'art. 1; quella relativa al nuovo contributo a fondo perduto e quella relativa all'art. 21 (filiera agricola, pesca, acquacoltura).

### MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

#### [Art. 1](#) [Rideterminazione del contributo a fondo perduto ex art. 1 DL Ristori e nuovo contributo operatori centri commerciali](#)

Il comma 1 sostituisce l'elenco contenuto nella tabella del Decreto Ristori, **estendendo la platea dei soggetti beneficiari** del contributo a fondo perduto ([nuova Tabella allegato 1](#)). Si aggiungono, ad esempio, i bus turistici e i giardini zoologici.

Il comma 2 dispone un **aumento del 50% del coefficiente del Decreto Ristori per i seguenti ATECO:**

- 561030 (gelaterie e pasticcerie),
- 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti)
- 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina)
- 551000 (alberghi)

con **domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone arancioni e rosse.**

I **commi 4 e 5** riconoscono inoltre, per il **2021** e con un limite di spesa di **280 milioni**, un contributo a fondo perduto ai soggetti con sede operativa nei **centri commerciali** e agli operatori delle **produzioni industriali dell'alimentare e delle bevande**, interessati dalle misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020. Anche questo indennizzo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di specifica istanza, secondo le modalità e i termini fissati da un provvedimento della stessa Agenzia.

Il ristoro è determinato entro il 30% del contributo ex articolo 1, DI n. 137/2020, per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'allegato 1 al DI n. 149/2020; spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del DI n. 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita Iva attiva dal 1° gennaio 2019) ed entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25, DI n. 34/2020, per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite a codici non rientranti nel citato allegato 1.



**Art. 2**  
**Contributo a fondo**  
**perduto per gli**  
**operatori IVA dei**  
**settori economici**  
**interessati dalle**  
**nuove misure**  
**restrittive del DPCM**  
**3 novembre 2020**

Contributo a fondo perduto per i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:

- hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'[Allegato 2](#);
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 (c.d. **zone rosse**).

Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato Allegato 2.

**Art. 4**  
**Credito d'imposta**  
**affitti per le imprese**  
**interessate dalle**  
**nuove misure**  
**restrittive del DPCM**  
**del 3 novembre 2020**

Alle imprese operanti nei settori riportati nell'[Allegato 2](#) e alle imprese che svolgono le attività **ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (T.O. e Adv)** che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale con **scenario di massima gravità e un livello di rischio alto**, individuate ordinanze del Ministro della salute ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto Ristori 2, **spetta il credito d'imposta** per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**.

**Art.5**  
**Cancellazione**  
**seconda rata IMU**

Abolito il pagamento della **seconda rata Imu 2020** relativa agli immobili (e relative pertinenze) ubicati nei comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ("**zone rosse**"), nei quali vengono esercitate attività individuate **dai codici inclusi nell'allegato 2**. Permane la condizione per cui il proprietario dell'immobile deve essere anche gestore dell'attività ivi esercitata.

**Art. 6**  
**Proroga termine**  
**versamento secondo**  
**acconto per soggetti**  
**che applicano indici**  
**sintetici di**  
**affidabilità fiscale**

Estesa ai **soggetti Isa dei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del "Ristori-bis"**, con domicilio fiscale o sede operativa in "**zona rossa**", ovvero esercenti l'attività di gestione di **ristoranti in "zona arancione"**, la **proroga al 30 aprile 2021** del termine di versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi** e dell'**Irap** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti "solari", è il 2020). Il differimento si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato.



**Art. 7**  
**Sospensione**  
**versamenti tributari**

Sospesi i versamenti in scadenza a **novembre** relativi all'Iva, alle ritenute alla fonte e alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta. La sospensione riguarda:

- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (articolo 1, Dpcm 3 novembre 2020)
- i soggetti che esercitano le attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni,
- i soggetti operanti nei settori economici individuati nell'allegato 2 ovvero esercenti l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in "zona rossa".

**I versamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021**, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili.

## MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

**Art. 11**  
**Sospensione**  
**versamenti dei**  
**contributi**  
**previdenziali**  
**e assistenziali per i**  
**datori di lavoro privati**  
**con sede operativa**  
**nei territori**  
**interessati dalle**  
**nuove misure**  
**restrittive**

Per i **datori di lavoro privati dei settori individuati nell'Allegato 1**, si dispone la **sospensione dei versamenti contributivi** dovuti nel mese di novembre 2020 (la sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL).

È inoltre sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di novembre 2020 per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive/operative nelle c.d. zone rosse, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021 o mediante rateizzazione** fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.



**Art. 12**  
**Misure di**  
**integrazione salariale**

Al comma 1 si **proroga al 15 novembre 2020 il termine** per l'**invio delle domande** di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e per la **trasmissione dei dati necessari per il pagamento** o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Il nuovo termine del 15 novembre sostituisce quello del 31 ottobre (abrogato il comma 7 articolo 12 del decreto Ristori ) fissato dal decreto-legge del 7 ottobre 2020 n.125, e anticipato dalla circolare INPS n.115.

Il comma 2 introduce anche una nuova categoria di beneficiari, ovvero i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto stesso. Ciò vuol dire che le 6 settimane di CIG del decreto Ristori sono riconosciute anche per i lavoratori impiegati alla data di entrata in vigore del medesimo, quindi al 9 novembre 2020